


**CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 22 SETTEMBRE 2009, N. 36831: l'esecuzione di lavori in area sottoposta a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale.**

*«... a nulla vale evocare a propria discolpa il comportamento ondivago della P .A. a fronte di una norma tanto chiara come l'art. 22 co. 6 D.P.R. 380/01 che, per l'esecuzione di lavori in area sottoposta a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale impone l'acquisizione di un parere preventivo e di un'autorizzazione, rendendo, all'evidenza, insufficiente la mera D.I.A.».*



N. 16429/09 Registro generale

N. 1484 Sentenza

36831/09



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
Terza Sezione Penale

Composta dai Signori:

1. dr. <i>Pierluigi Onorato</i>	Presidente
2. dr. <i>Alfredo Teresi</i>	Consigliere
3. dr.ssa <i>Claudia Squassoni</i>	Consigliere
4. dr.ssa <i>Guicla I. Mulliri</i>	Consigliere est.
5. dr. <i>Luigi Marini</i>	Consigliere

all'esito dell'udienza pubblica dell'8 luglio 2009

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

**Mazzoleni Maria Rosaria, nata a Ponte san Pietro il 1°.10.65**  
imputata artt. 110, 40 2° co c.p. e 181 D.L.vo 42/04

avverso la *sentenza della Corte d'Appello di Brescia* in data 2.10.08


Sentita, in pubblica udienza, la relazione del cons. Guicla Mülliri;

Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Antonio Siniscalchi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Sentito il difensore dell'imputata avv. Gioia di Loreto, in sost. dell'av. Rocco Lombardo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

o s s e r v a

1. *Provvedimento impugnato e motivi del ricorso* - Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Brescia ha respinto l'appello proposto dall'odierna ricorrente avverso la





condanna inflittale in primo grado per la violazione degli artt. 110, 40 2° co c.p. e 181 D.L.vo 42/04 commessa in occasione della realizzazione di lavori edilizi dei quali essa è chiamata a rispondere in qualità di proprietaria committente. Si è trattato di opere di urbanizzazione svolte su un'area boschiva soggetta a vincolo paesaggistico consistite nello scavo ed ammasso di materiali di scavo provenienti da demolizioni quantificabili in 18.000 mc. e nell'abbattimento di 202 piante con distruzione delle relative ceppaie. Risulta in atti che l'attenzione su tali opere è stata sollecitata inizialmente da esposti di privati cittadini e di consiglieri di minoranza del comune di Roncola che hanno indotto ad interventi del Corpo Forestale. L'acquisizione della documentazione presso l'UTC ha permesso di accertare che, inizialmente, era stata approvata una variante al PRG, recepita da una delibera della Giunta Regionale Lombardia. Successivamente, il Consiglio Comunale aveva approvato il piano di lottizzazione ed era stata sottoscritta con le proprietarie la convenzione urbanistica necessaria (nella quale si dava atto che l'area era gravata da vincolo paesistico ambientale). Il 10.5.04 era stata presentata dal progettista una DIA e le opere avviate erano consistite nella eliminazione del bosco nella parte centrale dell'area e nel deposito sulla stessa dei materiali di demolizione e scavo al fine di creare un parcheggio e la strada di accesso all'area sulla quale dovevano sorgere delle villette a schiera. La Dia era priva di autorizzazione paesaggistica. E', poi risultato dalle indagini di P.G. che l'assessore all'edilizia e responsabile dell'U.T. aveva inizialmente emesso un'ordinanza di sospensione dei lavori l'8.10.04, quindi rilasciato, il 18 ottobre successivo, un'autorizzazione paesaggistica che, però, successivamente, in via di autotutela, aveva revocato.

Avverso tale decisione, l'imputata ha proposto ricorso mediante il proprio difensore deducendo:

1) erroneo disconoscimento di efficacia dei certificati di compatibilità paesaggistica rilasciati dal Comune di Roncola e dalla Comunità Montana Valle Imagna; si fa, infatti, notare che, ai sensi dell'art. 167 L. 308/04, è possibile sanare ex post gli interventi edilizi realizzati entro il 30.9.04 e che, nella specie, sono intervenuti i certificati di compatibilità del Comune e della Comunità Montana nonché il parere della Soprintendenza che sono stati illegittimamente disapplicati dal giudice penale;

2) vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui esclude che le opere in questione fossero già state eseguite prima della data del 30.9.04. La Corte, infatti, sarebbe contraddittoria in quanto non si può ragionevolmente desumere che i lavori fossero ancora in corso alla data in questione dal fatto che la realizzazione della strada fosse oggetto della convenzione di lottizzazione in data 14.4.04. Al contrario proprio essa dimostra che lavori prodromici "di scarico ed ammasso dei materiali di scavo" erano già completati alla data del 30.9.04 come dà atto la stessa Corte nell'affermare che questo tipo di intervento era già stato ultimato in detta data. In ogni caso, gli imputati si erano muniti di titolo abilitativo parzialmente in sanatoria per ultimare l'intervento edilizio, come risulta dall'autorizzazione paesistica del 6.6.07. Infine, lo stesso Tribunale dà atto che i lavori erano riassuntivamente consistiti "sino al settembre 2004" nell'abbattimento ed estirpazione di ceppaie e nel riporto di terra;

3) violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza esclude l'insussistenza dell'elemento soggettivo a fronte dello stesso comportamento contraddittorio della P.A. che è intervenuta con provvedimenti successivi tra loro in contrasto ed a distanza di tempo l'uno dall'altro anche di un mese;



4) violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata esclusa rilevanza sotto il profilo dell'elemento psichico e del nesso causale, alla lettera di diffida inviata dall'imputata all'impresa Bonfanti nel momento in cui ebbe sentore della possibilità che i lavori fossero illeciti. La Corte, sul punto, argomenta in modo lacunoso e contraddittorio confondendo l'assunzione di un obbligo contrattuale con il concreto e materiale avvio dei lavori.

La ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.

## 2. *Motivi della decisione* - Il ricorso è infondato.

In ordine alla censura mossa nel primo motivo, ammesso (ma non concesso per quanto si dirà nel trattare il secondo motivo) che i lavori potessero dirsi ultimati entro il 30.9.04, non si può tralasciare di osservare che la non operatività della sanatoria paesaggistica invocata sulla base del certificato di conformità e del parere della Soprintendenza (sopraggiunti un anno dopo, il 17.10.05) discende anche dal rilievo che, nella specie, non risulta essersi ottemperato alle altre condizioni poste, dall'articolo unico, co. 36 lett c) L. 15.12.04 n. 308, per l'estinzione del reato di cui all'art. 181 relativamente ai lavori compiuti su beni paesaggistici, entro il 30.9.04, senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa. Ciò, del resto era stato correttamente già affermato anche dalla Corte (ff. 14 e 15) che è andata oltre nel sottolineare come non sia neanche stata accertata la compatibilità paesaggistica dei lavori eseguiti (una delle condizioni richieste) *"posto che sia la Soprintendenza che la Commissione Edilizia hanno rilasciato un parere dal quale emergeva come i lavori eseguiti fossero in contrasto con le esigenze di tutela del paesaggio e come fosse, di conseguenza, necessario procedere a ripristini e rifacimenti"*. Lungi, quindi, dall'esservi stato un accertamento di compatibilità, si era in presenza di mero parere positivo subordinato all'adempimento di prescrizioni cui non risulta esservi mai stata ottemperanza.

In ogni caso, la questione di cui al punto precedente è infondata anche perché nessun vizio motivazionale (come invece sostenuto nel secondo motivo) può ravvisarsi nel fatto che la Corte abbia confermato la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui afferma che i lavori erano stati ultimati dopo il 30 settembre 2004.

Lungi dall'essere esatto quanto sostenuto dal ricorrente, la ragione di tale asserzione è molto più semplicemente - e chiaramente - fondata sul rilievo che la circostanza è attestata inconfutabilmente dall'accertamento di p.g., del novembre 2004, e dalle stesse foto in atti.

Puntuale è, anche, la replica della Corte alla obiezione che dalle fotografie non sarebbe possibile desumere che i lavori di carico e scarico di terra riguardassero proprio l'area del mappale 731 vincolata. E', infatti, perfettamente logico il rilievo che *"i lavori in corso, dopo che erano state abbattute ed estirpate le ceppaie di alberi, avevano ad oggetto la realizzazione di un rilevato stradale interessante anche il mappale 731 e si evince agevolmente dalle riprese fotografiche che si trattava di lavori non ultimati, non evidenziandosi alcun tratto stradale già ultimato e percorribile"*.

A ciò va soggiunto che la critica che il ricorrente muove a tale ragionamento è sostanzialmente apodittica limitandosi ad assumerne la irragionevolezza ma senza fornire argomenti obiettivi di contrasto alle conclusioni cui il discorso della Corte perviene. La qual cosa preclude l'accogliibilità del motivo (già sospettabile di inammissibilità per il fatto di essere



meramente replicativo di identico motivo di appello) anche in considerazione del fatto che il controllo di legittimità della S.C. sulla motivazione è diretto solo a verificare che i giudici di merito abbiano tenuto correttamente conto di tutte le emergenze probatorie e le abbiano interpretate secondo logica. Dopo di che, è preclusa qualsiasi nuova valutazione delle prove verso una "migliore" o "diversa" ricostruzione dei fatti (Sez. VI 17.10.06 Ouardass, n. 37270).

Per le medesime ragioni, nessuna censura può muoversi al chiaro e logico argomento speso dalla Corte per replicare in punto di asserita buona fede (anche questo aspetto già oggetto di analogo motivo di appello e del terzo motivo del presente ricorso). Ed invero, a nulla vale evocare a propria discolpa il comportamento ondivago della P.A. a fronte di una norma tanto chiara come l'art. 22 co. 6 D.P.R. 380/01 che, per l'esecuzione di lavori in area sottoposta a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale impone l'acquisizione di un parere preventivo e di un'autorizzazione, rendendo, all'evidenza, insufficiente la mera D.I.A. (come avvenuto nella specie). Oltretutto, l'autorizzazione ottenuta il 18 ottobre 2004 – per altro subordinata al N.O. di compatibilità paesaggistica – era comunque successiva ai lavori di sbancamento già iniziati con la Dichiarazione di Inizio Lavori.

Anche sul punto, la motivazione della Corte - oltre ad essere chiara ed immune da vizi logici (anche men che manifesti) - è puntuale e completa nel richiamare l'attenzione anche sul fatto che l'imputata tanto era consapevole di operare in zona vincolata che ciò è affermato proprio nell'atto di D.I.A. da ella sottoscritto (f. 17).

Né vale, da ultimo, il rilievo (di cui al quarto motivo) che la buona fede della Mazzoleni dovrebbe argomentarsi dal fatto di avere inviato una raccomandata di diffida all'impresa che stava eseguendo i lavori posto che, come giustamente osservato dai giudici di merito, non va dimenticato che la ditta, sino a quel momento, non aveva fatto altro che ciò che le era stato commissionato proprio dalla stessa imputata. L'invio della raccomandata, dunque, costituisce condotta di dubbia genuinità e si profila più che altro come gesto strumentale e, comunque, ampiamente tardivo rispetto alle gravi condotte già poste in esser fino a quel momento, non certo inconsapevolmente.

Nel respingere il ricorso, segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Visti gli artt. 637 e ss. c.p.p.

r i g e t t a

il ricorso e

c o n d a n n a

la ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così deciso in Roma nella pubblica udienza dell'8 luglio 2009

Il Consigliere estensore  
(dr. ssa Lucia I. Mulliri)

Il Presidente

(dr. Pierluigi Onorato)